

**PROGETTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETÀ BANCA INTESA (FRANCE) SA
NELLA SOCIETÀ INTESA SANPAOLO SPA**

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA INTESA (FRANCE) SA IN INTESA SANPAOLO SPA

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente di:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo" o "Società incorporante")
- Banca Intesa (France) SA ("Intesa France" o "Società incorporanda")

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile italiano (ed in particolare degli articoli 2501-ter e 2505 del medesimo codice civile) e della legge francese, avuto altresì riguardo alla normativa comunitaria- in via di recepimento in Italia ed in Francia - di cui alla Direttiva 2005/56/EC (di seguito la "Direttiva") in tema di operazioni di fusione transfrontaliere (di seguito congiuntamente "normativa applicabile").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1. SOCIETA' INCORPORANTE

INTESA SANPAOLO S.P.A., società per azioni di diritto italiano con capitale sociale di 6.646.547.922,56 Euro, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili, con sede legale a Torino (Italia), Piazza San Carlo 156 e sede secondaria in Milano via Monte di Pietà 8, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il codice fiscale 00799960158 e numero di partita IVA 10810700152.

Iscritta all'Albo della Banche, e Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

L'incorporante ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.

1.2 SOCIETÀ INCORPORANDA

BANCA INTESA (FRANCE) SA, Société anonyme di diritto francese con capitale sociale di 160.270.853,25 Euro, diviso in n. 12.570.263 azioni ordinarie con sede legale a Parigi (75015), 23, rue Linois, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi al numero 552.073.124, società appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo".

L'incorporanda, in base all'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni bancarie e le operazioni connesse, prestare servizi d'investimento, come definiti dalla legge francese del 2 luglio 1996, in Francia e all'estero, e può inoltre

effettuare qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare finanziaria o altra nell'ambito delle attività di una banca.

2. PARTECIPAZIONE DI INTESA SANPAOLO SPA AL CAPITALE SOCIALE DI BANCA INTESA FRANCE SA

Attualmente Intesa Sanpaolo detiene il 99,9 % del capitale e dei diritti di voto di Intesa France. Il presente progetto è stato redatto sul presupposto che al momento della stipula dell'atto di fusione Intesa Sanpaolo detenga il 100% del capitale sociale della società incorporanda e così tutte le n. 12.570.263 azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa.

Pertanto l'operazione di fusione verrà attuata utilizzando la c.d. procedura semplificata prevista dall'art. 2505 del codice civile e dall'art. 15 della Direttiva.

3. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In allegato al presente Progetto di Fusione sotto la lettera a) viene riportato lo statuto della società incorporante, al momento vigente, che non subirà modificazioni per effetto della fusione, dal momento che alla data di efficacia della fusione Intesa France sarà interamente e direttamente posseduta da Intesa Sanpaolo.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE; SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile, la fusione si realizzerà senza alcun rapporto di cambio, tenuto conto che, come sopra precisato, la società incorporante alla data di stipula dell'atto di fusione deterrà direttamente il 100% del capitale sociale di Intesa France. Conseguentemente non saranno emesse nuove azioni della società incorporante a servizio della fusione ed a seguito del perfezionamento della fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni di Intesa France costituenti l'intero capitale sociale della medesima

La fusione verrà realizzata sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio al 31.12.2007 per entrambe le società partecipanti alla fusione.

5. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Il presente progetto di fusione è approvato dal Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo e dal Consiglio di Amministrazione di Intesa France.

L'operazione di fusione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 385/93.

Una volta ottenuta la suddetta autorizzazione, si procederà all'approvazione della fusione da parte del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto agli artt. 2365 e 2505 del codice civile italiano e dall'art. 17.2 dello statuto di Intesa Sanpaolo, e conformemente con quanto consentito dall'art. 9 della Direttiva.

In conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa francese, l'assemblea straordinaria dei soci di Intesa France sarà convocata per approvare la fusione.

Decorsi i termini di legge verrà stipulato l'atto di fusione.

La fusione per incorporazione di cui al presente progetto produrrà effetti verso terzi, ai sensi della normativa applicabile, dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione ovvero dalla data successiva che verrà indicata nell'atto di fusione.

Conseguentemente: (i) Intesa Sanpaolo acquisirà la proprietà e il possesso dei beni e diritti di titolarità della società incorporanda con decorrenza dal giorno nel quale la fusione sarà efficace e (ii) Intesa France si estinguerà, con pari decorrenza.

Per effetto della fusione, Intesa Sanpaolo subentrerà automaticamente, puramente e semplicemente in tutti i diritti e azioni, obbligazioni e impegni vari della società incorporanda: in particolare subentrerà quale debitore nei confronti dei creditori di Intesa France senza che tale sostituzione comporti novazione dei relativi rapporti.

Le operazioni effettuate dall'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la fusione produrrà effetti verso terzi, e così, ove la fusione sia perfezionata entro il 31 dicembre 2008, dal 1 gennaio 2008. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo L. 122-12 comma 2 del Codice del Lavoro francese, l'incorporante subentrerà anche in tutti i contratti di lavoro stipulati dalla incorporanda e in corso alla data di efficacia della fusione.

6. ULTERIORI PREVISIONI

Si fa presente che, entro la data di efficacia dell'operazione di fusione di cui al presente progetto, verrà completata l'integrazione di FINAMERIS in Intesa France mediante una procedura semplificata ("trasferimento universale di patrimonio"), prevista dalla vigente normativa francese in quanto Intesa France è titolare del 100% del capitale sociale di Finameris, a seguito della quale tutte le attività e passività di FINAMERIS passeranno ad Intesa France e FINAMERIS si estinguerà.

7. ALTRE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE APPLICABILE

1. Intesa Sanpaolo adempierà, entro i termini previsti dalla normativa applicabile, alle formalità legali ed effettuerà tutte le pubblicazioni previste al fine di rendere opponibile ai terzi gli effetti della fusione ed il relativo subingresso negli elementi attivi e passivi.
2. A tal riguardo Intesa Sanpaolo procederà anche ai depositi richiesti presso la cancelleria del Tribunale di Commercio di Parigi.
3. Né Intesa Sanpaolo né Intesa France hanno emesso titoli, diversi dalle azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa fusione, un trattamento particolare.
4. Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli amministratori, o in genere degli organi o di eventuali esperti, delle società partecipanti alla fusione.

8. IL REGIME FISCALE IN FRANCIA

1) Imposte dirette

- a) La fusione sarà soggetta al regime agevolato previsto dagli articoli 210 A e seguenti del Codice Generale delle Imposte francese. Di conseguenza confluiranno in Intesa Sanpaolo, per il tramite della filiale in Francia della stessa, ai medesimi valori fiscali, tutti i componenti dell'azienda di Intesa France.
- b) Intesa Sanpaolo, per il tramite della predetta filiale, subentrerà, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, negli obblighi e nei diritti di carattere fiscale di Intesa France.
- c) La fusione avrà effetto contabile e fiscale a partire dal 1° gennaio 2008, ove la fusione sia perfezionata, come sopra precisato, entro il 31 dicembre 2008

2) IVA

La fusione sarà soggetta al regime di esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 257 bis del Codice Generale delle Imposte come commentato dall'istruzione amministrativa 3 A-6-06 del 20 marzo 2006.

3) Imposta di registro

La fusione sarà soggetta all'imposta di registro nella misura fissa di Euro 500.

9. IL REGIME FISCALE IN ITALIA

1) Imposte dirette

- a) In base agli artt. 178 e 179 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, disciplinante le operazioni di fusione tra una società residente in Italia e una società residente in altro Stato membro della Unione Europea, la fusione sarà fiscalmente "neutrale", nel senso che non determinerà il realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti in capo né a Intesa France, né a Intesa Sanpaolo, né ai suoi azionisti;
- b) Intesa Sanpaolo subentrerà, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ove la fusione sia perfezionata, come sopra precisato, entro il 31 dicembre 2008, negli eventuali obblighi e nei diritti di carattere fiscale di Intesa France.
- c) La fusione, ripetesì, avrà effetto contabile e fiscale a partire dal 1° gennaio 2008 a condizione che essa sia perfezionata entro il 31 dicembre 2008.

2/ IVA

L'atto di fusione non sarà soggetto ad IVA.

3/ Imposta di registro

La fusione sarà soggetta ad imposta di registro nella misura fissa di euro 168.

Ai fini del rispetto della disciplina applicabile francese, il presente progetto viene accompagnato da un esemplare del "Traitè de fusion" da sottoscrivere dalle società partecipanti alla fusione, ai sensi, si ripete, della vigente disciplina francese.

ALLEGATI:

Statuto di Intesa Sanpaolo

Traitè de fusion

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
(*Enrico Salza*)



ALLEGATO A



STATUTO

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156

Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino

e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino in data 11 giugno 2007

STATUTO

INDICE

TITOLO I.....	5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ	5
Articolo 1. Denominazione.....	5
Articolo 2. Sede.....	5
Articolo 3. Durata.....	5
TITOLO II.....	5
OGGETTO SOCIALE	5
Articolo 4. Oggetto sociale.....	5
TITOLO III	6
CAPITALE E AZIONI	6
Articolo 5. Capitale sociale.....	6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti.....	6
TITOLO IV.....	7
ASSEMBLEA	7
Articolo 7. Assemblea.....	7
Articolo 8. Convocazione.....	7
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.....	8
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.....	9
Articolo 11. Validità delle deliberazioni.....	9
TITOLO V	9
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....	9
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.....	10
<i>SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE</i>	10
Articolo 13. Consiglio di Gestione.....	10
13.1.- Composizione.....	10
13.2.- Requisiti e incompatibilità.....	10
13.3.- Durata.....	11
13.4.- Integrazione.....	11
13.5.- Sostituzioni.....	11
13.6.- Revoca.....	11
13.7.- Simul stabunt simul cadent.....	11
13.8.- Cessazione.....	11
13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.....	12
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.....	12
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.....	12
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.....	12
16.1.- Luogo e convocazione.....	12
16.2.- Avviso di convocazione.....	12
16.3.- Riunioni.....	13
16.4.- Validità e maggioranza.....	13
16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.....	13
16.6.- Verbali e copie.....	13
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.....	14
17.1.- Gestione della Società.....	14

17.2.- Competenze non delegabili.....	14
17.3.- Deleghe.....	15
17.4.- Credito speciale e agevolato.....	16
17.5.- Esercizio delle deleghe.....	16
17.6.- Informativa.....	16
17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.....	16
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.....	16
Articolo 19. Consigliere Delegato.....	17
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....	18
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.....	19
<i>SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</i>	19
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.....	19
22.1.- Composizione.....	19
22.2.- Integrazione.....	20
22.3.- Durata.....	20
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.....	20
23.1.- Liste di candidature.....	20
23.2.- Votazione.....	21
23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.....	21
23.4.- Meccanismo suppletivo.....	21
23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.....	22
23.6.- Lista unica.....	22
23.7.- Assenza di liste.....	22
23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.....	22
23.9.- Sostituzioni.....	22
23.10.- Incompatibilità.....	23
23.11.- Simul stabunt simul cadent.....	23
23.12.- Revoca.....	23
23.13.- Compensi.....	23
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.....	24
24.1.- Convocazione.....	24
24.2.- Cadenza.....	24
24.3.- Richiesta di convocazione.....	24
24.4.- Luogo.....	24
24.5.- Avviso di convocazione.....	24
24.6.- Riunioni.....	24
24.7.- Validità e maggioranza.....	24
24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.....	25
24.9.- Verbali e copie.....	25
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.....	25
25.1.- Materie di competenza.....	25
25.2.- Altre materie di competenza.....	27
25.3.- Poteri di vigilanza.....	27
25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.....	27
25.5.- Altri Comitati.....	28
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.....	28
Articolo 27. Direttori Generali.....	29
TITOLO VI.....	29
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO.....	29
Articolo 28. Bilancio e utili.....	29
Articolo 29. Azioni di risparmio.....	30
TITOLO VII.....	31

CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE	31
Articolo 30. Controllo Contabile	31
Articolo 31. Recesso	31
Articolo 32. Scioglimento	32
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge	32
TITOLO VIII	32
NORME TRANSITORIE	32
Articolo 34. Prime nomine	32
Articolo 35. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza	33
35.1.- Disposizione transitoria	33
35.2.- Requisiti di onorabilità	33
35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza	33
35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione	34
Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione	34
TITOLO IX	34
DISPOSIZIONE FINALE	34
Articolo 37. Disposizione finale	34

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell’utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la “Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale”, la “Funzione Internal Audit” e la “Segreteria Generale” saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1, lettera d);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3. - L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, con esclusione di quelli sui quali la deliberazione dell'Assemblea avviene su proposta del Consiglio di Gestione ovvero sulla base di una relazione o di un progetto da esso predisposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Salvo che consti specifica approvazione *ad personam* assunta dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole della maggioranza più due dei suoi componenti e previo parere favorevole e unanime del Comitato Nomine, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Società.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ..

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.4, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.4.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del

Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1, lett. l) dello Statuto;
- b) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determi-

nazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis;

l) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;

m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1 lettera l), nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive;

t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1 lettera l).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell' Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio di Gestione diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, nonché alla designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2 - Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società; deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analogha facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno sei componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

b) ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

d) sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statuari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a

mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti. L'operazione di sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12. - Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, stabilisce i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni ai sensi dell'Articolo 15;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- e) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- f) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- g) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;

h) indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato ed esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

i) delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del “Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;

l) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti; autorizza le operazioni strategiche. In particolare, inoltre, autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore strategico;
- (iii) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione, para-sociali di rilevanza strategica;

m) approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;

n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza potrà indicare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche da sottoporre alla sua autorizzazione.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

Costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento

alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del “Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”;
n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale

dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Controllo Contabile.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Articolo 34. Prime nomine.

Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista.

Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

La nomina dei predetti 19 Consiglieri di Sorveglianza sarà efficace dal momento di efficacia della fusione. Il Consiglio di Sorveglianza in carica nomina senza indugio il Consiglio di Gestione.

Successivamente alla efficacia della fusione tuttavia, al fine di consentire la più diffusa partecipazione all'elezione di due altri Consiglieri, sarà convocata un'assemblea ordinaria chiamata a deliberare ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, i quali pure rimarranno in carica 3 esercizi (fatta eccezione della porzione di esercizio intercorrente tra l'efficacia della fusione e l'efficacia della loro nomina), e scadranno pertanto insieme ai 19 Consiglieri di cui sopra. La nomina degli ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza avverrà pure con la procedura di voto di lista quale disciplinata dallo statuto per allora vigente, fatta avvertenza che:

- (i) i candidati dovranno possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza, e che
- (ii) la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione di lista sarà almeno dell'1%, ma non potrà eccedere il 3% del capitale sociale.

Articolo 35. Requisiti statutarî di onorabilità, professionalità e indipendenza.

35.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

35.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal

Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37. Disposizione finale.

In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data 1° dicembre 2006 e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.

**“TRAITE’ DE FUSION”
TRATTATO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETÀ BANCA INTESA (FRANCE) SA
NELLA SOCIETÀ INTESA SANPAOLO SPA**

I SOTTOSCRITTI:

La Società INTESA SANPAOLO S.P.A, Società per azioni di diritto italiano con capitale sociale di 6.646.547.922,56 Euro, con sede legale a Torino (Italia), Piazza San Carlo 156, e sede secondaria in Milano via Monte di Pietà, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il codice fiscale 00799960158 e numero di partita IVA 10810700152, avente inoltre una Filiale a Parigi identificata con il n. di gestione 2007B26520.

Rappresentata dal Sig. _____, che agisce in rappresentanza della società INTESA SAN PAOLO S.P.A.

la società INTESA SANPAOLO S.P.A sarà qui di seguito designata con il nome « **LA SOCIETÀ INCORPORANTE** »

DA UNA PARTE,

E

La Società BANCA INTESA (FRANCE) SA, Société anonyme di diritto francese con capitale sociale di 160.270.853,25 Euro, con sede legale a Parigi (75015), 23, rue Linois, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi al numero 552.073.124,

Rappresentata da _____, che agisce in rappresentanza della società BANCA INTESA (FRANCE).

la società BANCA INTESA (FRANCE) sarà qui di seguito designata con il nome « **LA SOCIETÀ INCORPORANDA** »

DALL'ALTRA PARTE

PREMESSE

1. La Società INTESA SANPAOLO S.P.A è una Società di diritto italiano.

Il suo capitale è pari a 6.647.546.922,56 Euro, diviso in n. 12.781.822.928 azioni di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili da 0,52 Euro di valore nominale ciascuna.

Il suo oggetto sociale prevede la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite delle società controllate.

2. La Società BANCA INTESA (FRANCE) è una société anonyme di diritto francese avente per oggetto sociale lo svolgimento di tutte le operazioni bancarie e le operazioni connesse nonché qualsiasi servizio d'investimento, come definito dalla legge francese del 2 luglio 1996, in Francia e all'estero e di qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare finanziaria o altra nel quadro delle attività di una banca.

Il suo capitale è pari a 160.270.853,25 Euro interamente versato e diviso in 12.570.263 azioni della stessa categoria.

La fusione prevista risponde alla necessità di razionalizzare e facilitare l'applicazione delle nuove norme IAS, iscrivendosi nella prospettiva dell'applicazione delle nuove disposizioni " Basilea 2" alle banche europee. Essa mira ad evitare eccessivi e costosi sviluppi informatici che risulterebbero necessari per far fronte all'evoluzione della normativa in vigore per le banche, nonché a ridurre le spese strutturali.

L'attività precedentemente esercitata dalla società incorporanda verrà proseguita dalla società incorporante, tramite la filiale che ha aperto a Parigi (la "Filiale"). In conseguenza della fusione tutti gli elementi attivi e passivi della società BANCA INTESA (FRANCE), saranno imputati al bilancio di INTESA SANPAOLO S.P.A (tranne i depositi e i prestiti bilaterali che saranno annullati durante la fusione) e l'attività sarà mantenuta al medesimo indirizzo, che sarà quello della Filiale in 23 rue Linois - 75015 PARIGI.

Poichè INTESA SANPAOLO S.P.A. detiene attualmente il 99,9 % del capitale e dei diritti di voto di BANCA INTESA (FRANCE), si prevede che INTESA SANPAOLO S.P.A. proceda prima dell'operazione di fusione, all'acquisizione delle azioni e dei diritti di voto di BANCA INTESA (FRANCE) non ancora detenuti da essa.

Metodo di valutazione e quadro giuridico dell'operazione.

In conformità alle disposizioni del regolamento contabile n°2004-01, per stabilire le basi e le condizioni della presente fusione, le società partecipanti hanno rispettivamente considerato le rispettive situazioni patrimoniali risultanti dai conti chiusi al 31 dicembre 2007 (bilanci di esercizio) al fine di determinare, sulla base dei valori contabili netti, il valore globale dell'attivo che la Società incorporanda apporterà e quello del passivo da trasferire alla Società incorporante per effetto della presente fusione.

Poichè è previsto che la Società INTESA SANPAOLO S.P.A sarà titolare di tutte le n. 12.570.263 azioni ordinarie di BANCA INTESA (FRANCE) rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa, il giorno dell'assemblea straordinaria di BANCA INTESA (FRANCE) chiamata a deliberare sulla fusione oggetto del

presente Trattato di fusione, non si procederà al concambio delle azioni della Società incorporanda con azioni della Società incorporante, nè ad un aumento del capitale di quest'ultima a servizio della fusione, in conformità alle disposizioni dell'articolo L 236-3 del Codice di commercio francese.

La fusione prevista dal presente Trattato si conviene con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2008

Poichè la fusione prevista avviene tra una società di diritto francese e una società di diritto italiano, non si è proceduto alla designazione di un commissario alla fusione o ai conferimenti presso il Tribunale di Commercio di PARIGI.

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI TRASFERITI DALLA SOCIETÀ INCORPORANDA

Per ottemperare alle disposizioni dell'articolo R 236-1° del Codice di commercio francese, per l'individuazione e la valutazione degli attivi della Società incorporanda, che saranno trasferiti, al loro valore contabile netto, con effetti contabili e fiscali a far data dal 1° gennaio 2008 ad INTESA SANPAOLO S.P.A si assumono a riferimento i conti della Società incorporanda chiusi al 31 dicembre 2007 (e cioè il bilancio di esercizio 2007 di quest'ultima).

Tutti gli elementi ulteriori che si dimostrassero indispensabili per portare ad una individuazione precisa e completa o particolare soprattutto in vista delle formalità legali di pubblicità derivanti dalla fusione, potranno essere oggetto di rendiconti, tabelle, convenzioni, dichiarazioni che saranno raggruppate in uno o più documenti ulteriori o rettificativi del presente atto, stipulati alla presenza di entrambi i rappresentanti autorizzati di entrambe le società partecipanti, da sottoporre all'assemblea straordinaria di BANCA INTESA (FRANCE) che approverà la fusione.

La totalità degli elementi dell'attivo e del passivo della società incorporanda sarà trasferita alla Società incorporante sulla base del bilancio di esercizio della Società incorporanda chiuso al 31 dicembre 2007; pertanto la presente individuazione di elementi attivi e passivi ha carattere esclusivamente esemplificativo e non esaustivo.

In ragione del riferimento al bilancio di esercizio della Società incorporanda chiuso alla data del 31 dicembre 2007, tutte le operazioni attive e passive del periodo intermedio che va dal 1° gennaio 2008 alla data di efficacia della fusione, saranno ripresi interamente dalla Società Incorporante nei suoi conti relativi all'esercizio in corso a tale data.

TITOLO I

ELEMENTI DELL'ATTIVO TRASFERITI

a - Immobilizzazioni immateriali

Tutte le immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio della società BANCA INTESA (FRANCE) chiuso al 31 dicembre 2007, saranno trasferite al loro valore netto contabile a tale data e così anche, soprattutto, i contratti d'affitto immobiliari le cui caratteristiche principali sono descritte all'allegato 1, e cioè:

Concessioni, brevetti e diritti equiparabili:	<u> </u> €
Per un totale di immobilizzazioni immateriali di:	1.170.639 €

B - Immobilizzazioni materiali

Tutte le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società BANCA INTESA (FRANCE) chiuso al 31 dicembre 2007, saranno trasferite al loro valore netto contabile a tale data, e cioè:

Altre immobilizzazioni materiali:.....	<u> </u> €
Immobilizzazioni in corso:.....	<u> </u> €
Per un totale di immobilizzazioni materiali di:	372.112 €

C - Immobilizzazioni finanziarie

Tutte le immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio della società BANCA INTESA (FRANCE) chiuso al 31 dicembre 2007, saranno trasferite al loro valore netto contabile a tale data, ovvero:

Obbligazioni e altri titoli a rendimento fisso:	95.031.626 €
---	--------------

Partecipazioni e altri titoli a lungo termine:	71.026 €
Quote di partecipazione in società del Gruppo:	3.181.256 €
Altri attivi:	<u>2.352.847 €</u>
Per un totale di immobilizzazioni finanziarie di:	100.636.755 €

D - Attivi circolanti e ratei e risconti

Tutte le attività correnti iscritte nel bilancio della società BANCA INTESA (FRANCE) chiuso al 31 dicembre 2007, saranno trasferite al loro valore netto contabile a tale data, e cioè:

Operazioni con la clientela :	916.686.388 €
Prestiti a favore di enti creditizi:	538.663.616 €
Cassa, banche centrali e CCP :	1.622.125 €
Risconti attivi:	<u>3.564.763 €</u>
Per un totale di attività correnti di:	1.460.536.892 €

Individuazione degli elementi dell'attivo trasferiti

Immobilizzazioni immateriali	1.170.639 €
Immobilizzazioni materiali	372.112 €
Immobilizzazioni finanziarie	100.636.755 €
Attività correnti	<u>1.460.536.892 €</u>
Totale degli elementi dell'attivo conferiti:	1.562.716.398 €

TITOLO II

ASSUNZIONE DEL PASSIVO

Il trasferimento della società BANCA INTESA (FRANCE) comporta l'assunzione da parte della Società incorporante di tutti i debiti, oneri e

accantonamenti seguenti che gravano sugli attivi conferiti al 31 dicembre 2007, e cioè:

Debiti subordinati:	26.429.641 €
Accantonamenti per rischi ed oneri:.....	3.956.812 €
Prestiti e debiti con enti creditizi:.....	1.039.233.297 €
Operazioni con la clientela :	209.007.630 €
Titoli emessi:	21.732.104 €
Altri debiti:	674.571 €
Risconti passivi :.....	<u>35.857.492 €</u>
Per un totale per il passivo assunto di:	1.336.891.547 €

TITOLO III

DETERMINAZIONE DEL TRASFERIMENTO NETTO

I beni trasferiti sono stimati in	1.562.716.398 €
E il passivo assunto stabilito in	<u>1.336.891.547 €</u>
l'importo del trasferimento netto è pari quindi a	225.824.851 €

CAPITOLO II

- PROPRIETÀ -

DIRITTO DI POSSESSO - PERIODO INTERMEDIO

- 1 - La Società INTESA SANPAOLO S.P.A avrà la proprietà e il possesso dei beni e diritti provenienti dalla società incorporanda con decorrenza dal giorno in cui la fusione sarà definitivamente efficace.

La Società incorporante subentrerà puramente e semplicemente in tutti i diritti e azioni, obbligazioni e impegni vari della società incorporanda. A tal riguardo, essa subentrerà come debitrice dei creditori della Società incorporanda, senza che tale sostituzione comporti una novazione nei confronti di detti creditori.

- 2 - Poichè la fusione avrà effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2008, la Società INTESA SANPAOLO S.P.A riprenderà tutte le operazioni attive e passive effettuate dalla società incorporanda, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di efficacia della fusione, e s'impegna pertanto prendere in carico tutto l'attivo e il passivo trasferito.

Correlativamente, i risultati della gestione dei beni e i diritti trasferiti saranno assunti integralmente dalla società incorporante con effetto contabile e fiscale dal 1° gennaio 2008.

In attesa della realizzazione definitiva della fusione, la Società incorporanda continuerà a gestire detti beni secondo i medesimi principi, regole e condizioni del passato, non assumerà alcun impegno rilevante nel corso della gestione corrente e non procederà alla realizzazione di alcun elemento del suo attivo immobilizzato conferito, senza previo assenso della società INTESA SANPAOLO S.P.A, in maniera da non intaccare i valori convenzionali dei beni determinati come base dell'operazione.

CAPITOLO III

OBBLIGHI E DISPOSIZIONI - VALORIZZAZIONE DEI BENI TRASFERITI

1. Obblighi e disposizioni

Il trasferimento è regolato dalle disposizioni giuridiche vigenti e comporta l'assunzione da parte di Intesa Sanpaolo dei conseguenti obblighi.

La Società INTESA SANPAOLO S.P.A acquisirà i beni e diritti, di qualsiasi natura, relativi alla società incorporanda, allo stato in cui si trovano il giorno in cui sarà efficace la fusione. In conseguenza di ciò non pretenderà alcuna indennità per qualsiasi ragione e, soprattutto, per errore di individuazione o di cambiamento nella composizione dei beni esistenti alla suddetta data di efficacia della fusione.

Essa avrà tutti i poteri, sin dalla realizzazione della fusione e l'obbligo esclusivo, di intentare o difendere, al posto della società incorporanda, qualsiasi azione

legale in essere o futura relativa ai beni trasferiti al posto e in vece della Società incorporanda, di prestare il consenso a tutte le decisioni, di ricevere o pagare qualsiasi somma dovuta in conseguenza a sentenze o transazioni.

La Società INTESA SANPAOLO S.P.A subentrerà, con decorrenza dal giorno di efficacia della fusione, (i) in tutte le obbligazioni dell'incorporanda, comprese quelle inerenti i contributi, i canoni di locazione, i premi e, in generale, tutti gli oneri ordinari che potrebbero gravare sui beni e diritti trasferiti o che saranno inerenti alla loro proprietà o al loro possesso, compresi quelli afferenti al periodo intermedio; (ii) in tutti i contratti e impegni che possano essere stati stipulati dalla Società incorporanda relativamente ai beni e diritti trasferiti; nonché (iii) in tutte le assicurazioni contro incendi, incidenti e altri rischi, essendone surrogata senza ricorso nei diritti e obblighi derivanti dai relativi rischi e pericoli.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo L. 122-12 comma 2 del Codice del Lavoro francese, essa subentrerà anche in tutti i contratti di lavoro stipulati dalla Società incorporanda e in essere alla data di efficacia della fusione.

Sempre a decorrere dalla data di efficacia della fusione, INTESA SANPAOLO S.P.A sarà tenuta a far fronte a tutte le obbligazioni della Società incorporanda, comprese quelle eventualmente non evidenziate nel bilancio al 31 dicembre 2007.

Essa sosterrà tutte le spese, diritti e onorari afferenti alla presente fusione, compresi quelli per gli atti e i documenti chiamati ad attestarne la realizzazione definitiva, nonché tutte le spese e imposte che ne saranno conseguenza diretta o indiretta.

2. Valorizzazione dei beni trasferiti : avanzo di fusione

INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ BANCA INTESA FRANCE

Poichè la Società INTESA SANPAOLO S.P.A possiederà la totalità delle n. 12.570.263 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società BANCA INTESA (FRANCE), l'operazione di fusione per incorporazione di quest'ultima non darà luogo all'emissione di alcuna nuova azione della Società incorporante, e correlativamente ad alcun concambio di azioni tra la Società incorporante e la Società incorporanda in conformità alle disposizioni dell'articolo L 236-3 del Codice di commercio francese.

La differenza tra:

Il valore netto dei beni trasferiti, ovvero 225.824.851 €

E il valore della partecipazione della società BANCA

INTESA (FRANCE) nel bilancio della società INTESA
SANPAOLO S.P.A, ovvero 211.156.794,88 €

Ovvero 14.668.056,12 €

costituirà un avanzo di fusione che sarà contabilizzato dalla Società INTESA
SANPAOLO S.P.A.

CAPITOLO IV

DICHIARAZIONI VARIE - FORMALITÀ

1. Disposizioni di realizzazione della fusione

Le società partecipanti alla presente fusione devono perfezionare gli iter autorizzativi della fusione, da concludersi entro il 31 dicembre 2008.

Di conseguenza il presente documento (unitamente a qualsiasi atto ulteriore o sostitutivo) vale solo come bozza di fusione ed è, a tal titolo, soggetto alla condizione sospensiva espressa della sua approvazione da parte:

- della Banca d'Italia, in qualità di Organo di Vigilanza delle banche in Italia;
- del Consiglio di Gestione di INTESA SANPAOLO S.P.A che sarà convocato per l'approvazione della fusione per incorporazione della società BANCA INTESA (FRANCE);
- dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società incorporanda, che sarà convocata a tal riguardo, assemblea che, in caso d'approvazione della fusione, dovrà parimenti pronunciarsi sullo scioglimento senza liquidazione della Società incorporanda, il tutto a condizione sospensiva della realizzazione definitiva della fusione che avrà luogo nel momento in cui si saranno svolti in Italia tutti gli adempimenti a tal fine necessari, tra i quali la pubblicazione dell'atto di fusione mediante iscrizione al registro delle imprese di Torino.

Si è espressamente convenuto inoltre che la presente bozza di fusione, redatta in considerazione del possesso della totalità delle azioni e dei diritti di voto di BANCA INTESA (FRANCE) da parte di INTESA SANPAOLO S.P.A. al giorno dell'assemblea generale straordinaria di BANCA INTESA (FRANCE), è per ciò soggetta alla condizione sospensiva dell'acquisizione da parte di INTESA SANPAOLO S.P.A., in data anteriore alla riunione della suddetta assemblea generale straordinaria, delle azioni e diritti di voto di BANCA INTESA

(FRANCE) non ancora possedute al giorno della firma del presente Trattato da parte di INTESA SANPAOLO S.P.A.

Al fine del rispetto della disciplina applicabile italiana il presente Trattato di fusione viene accompagnato da un esemplare del "Progetto di fusione" (Allegato 3) che deve essere approvato dagli organi di amministrazione competenti delle società partecipanti alla fusione, ai sensi, si ripete, della vigente disciplina italiana.

2. Dichiarazioni generali

A nome della Società incorporanda che egli rappresenta il Sig. _____ dichiara:

- che la Società incorporanda non è mai stata sottoposta a procedura di fallimento, di amministrazione controllata o liquidazione giudiziaria, che essa non ha mai richiesto il beneficio di una composizione amichevole omologata e non ha mai utilizzato la procedura di sospensione provvisoria dei procedimenti individuali;
- che, a sua conoscenza e per quanto lo riguarda:
 - il patrimonio della Società incorporanda non è minacciato da alcun sequestro o da alcun provvedimento di esproprio;
 - i crediti conferiti non sono gravati da alcun pegno o trasferimento in garanzia.

3. Formalità varie

- 1°) La Società INTESA SANPAOLO S.P.A. adempierà entro i termini previsti alle formalità legali ed effettuerà tutte le pubblicazioni previste dalla legge, al fine di rendere opponibile a terzi i conferimenti derivanti dalla fusione con il relativo trasferimento degli elementi attivi e passivi.

A tal riguardo la Società INTESA SANPAOLO S.P.A. procederà tra l'altro alle pubblicazioni previste presso la cancelleria del Tribunale di Commercio di Parigi.

- 2°) Si fa presente che la Società BANCA INTESA (FRANCE) prevede di procedere, entro la data in cui sarà efficace la fusione oggetto del presente Trattato, allo scioglimento mediante "trasferimento universale del patrimonio" al 100% della Società FINAMERIS. In conseguenza del perfezionamento di questa operazione, i beni immobiliari della società FINAMERIS, descritti all'allegato 2, saranno trasmessi alla società BANCA INTESA FRANCE. La registrazione catastale di questi beni immobili sarà effettuata dal Notaio.

- 3°) In conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione di BANCA INTESA (FRANCE), tutti i poteri sono, sin da oggi, dati a:
- il sottoscritto in qualità di rappresentante della società, con facoltà di agire in merito, se necessario, di reiterare i conferimenti, riparare alle omissioni, completare le designazioni e in generale fare quanto necessario mediante qualsiasi atto ulteriore o sostitutivo;
 - e ai portatori di originali, copie o estratti certificati conformi del presente trattato e di qualsiasi altro documento attestante la realizzazione definitiva dei conferimenti, per l'adempimento delle formalità legali richieste.
- 4°) Qualora l'adempimento delle formalità di pubblicazione e di richiesta di documentazione contabile rivelasse l'esistenza di iscrizioni di privilegi di pegni o garanzie, la Società incorporanda dovrà, per mezzo del suo rappresentante, fare tutto quanto necessario ai sensi della vigente normativa.

4. Dichiarazioni fiscali

1/ Imposte dirette

- a) Come risulta dalle clausole di cui sopra, la fusione avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2008. Pertanto il risultato, positivo o negativo, realizzato da questa data dalla Società incorporanda sarà incluso nel risultato imponibile della filiale in Francia della Società incorporante.
- b) I Signori _____, a nome di ognuna delle società che loro rappresentano, dichiarano di sottoporre la fusione oggetto del presente trattato al regime agevolato ai sensi delle disposizioni degli articoli 210 a e 210 C del Codice Generale delle Imposte Francese.

A tal riguardo, il Sig. _____ impegna la Società INTESA SAN PAOLO S.P.A a rispettare tutte le prescrizioni previste all'articolo 210 A di cui sopra e soprattutto a:

- assumere nel passivo della sua filiale in Francia, da una parte, gli accantonamenti la cui tassazione sarebbe stata differita in capo alla Società incorporanda, e dall'altra parte, per quanto necessario, la riserva dove sarebbero stati appostati gli accantonamenti per fluttuazione dei corsi ai sensi dell'articolo 39/1, 5° comma, 6°alinea del CGI ;
- sostituirsi alla Società incorporanda nella reintegrazione delle plusvalenze e dei proventi la cui contabilizzazione sarebbe stata differita per la tassazione della società incorporante;

- calcolare la plusvalenza ulteriormente realizzata a seguito della cessione di immobilizzazioni non ammortizzabili da essa ricevute, secondo il valore che esse avevano, dal punto di vista fiscale, nella contabilità della Società incorporanda;
 - reintegrare nell'utile della sua filiale in Francia, soggetto alle imposte sul reddito delle società, alle condizioni stabilite dall'articolo 210 A del Codice Generale delle Imposte, le plusvalenze emerse a seguito dell'apporto da parte della Società incorporanda dei suoi beni ammortizzabili, senza omettere di includere nel risultato di esercizio stesso di cessione la quota non ancora tassata delle plusvalenze relative ai beni che sarebbero stati ceduti prima della scadenza del periodo di reintegrazione;
 - iscrivere nel bilancio della sua filiale in Francia gli elementi non immobilizzati per il valore che avevano, dal punto di vista fiscale, nella contabilità della Società incorporanda, o, in mancanza, attrarre al risultato dell'esercizio di fusione il profitto corrispondente alla differenza tra il nuovo valore di questi elementi e il valore che essi avevano fiscalmente nella contabilità della Società incorporanda.
- c) In conformità all'articolo 145 del Codice Generale delle Imposte Francese, la Società incorporante dichiara di sostituirsi alla Società incorporanda nell'impegno che questa ha assunto di conservare per due anni i titoli di partecipazione acquisiti per effetto della fusione, per i quali questo impegno non aveva ancora raggiunto il suo termine alla data di realizzazione della fusione.
- d) Poichè la presente fusione è operata sulla base dei valori netti contabili, la Società incorporante si impegna a riprendere nel bilancio della filiale in Francia la contabilità della Società incorporanda (valore d'origine, ammortamenti, accantonamenti per deprezzamento e valore netto) relativa agli elementi dell'attivo apportati conseguentemente alla fusione e a continuare a calcolare le quote d'ammortamento a partire dal valore d'origine che avevano i beni nella contabilità della società incorporanda.
- e) Inoltre, la società s'impegna ad allegare alla sua dichiarazione dei redditi un rendiconto conforme al modello fornito dall'Amministrazione dove sarà indicato (i) per gli elementi di qualsiasi natura compresi nella fusione, le informazioni necessarie al calcolo del risultato imponibile della cessione ulteriore degli elementi considerati, in conformità all'articolo 54 septies I e all'articolo 38 quindicies dell'allegato III al Codice Generale delle Imposte Francese.

La Società incorporante iscriverà, se necessario, le plusvalenze emerse sugli elementi dell'attivo non ammortizzabili compresi nella fusione, e la

cui tassazione è stata rinviata, nel registro previsto dall'articolo 54 septies del Codice Generale delle Imposte.

- f) Infine il Sig. _____, in qualità di Rappresentante della società INTESA SANPAOLO S.P.A, impegna questa società ad assumere tutti gli impegni sottoscritti soprattutto in materia di conservazione di titoli da parte della Società incorporanda nel corso della realizzazione, da parte di quest'ultima, delle operazioni precedenti alla presente fusione (conferimento parziale di attivi, conferimento di titoli, fusione, scissione...) soggetti al regime fiscale agevolato per le operazioni di fusione in materia di diritti di registrazione e/o d'imposta sulle società.

2) IVA

Poichè la Società INTESA SANPAOLO S.P.A. e la Società BANCA INTESA (FRANCE) sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, esse dichiarano di assoggettare la presente fusione al regime di esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 257 bis del Codice Generale delle Imposte come interpretato dall'istruzione amministrativa 3 A-6-06 del 20 marzo 2006.

Pertanto la consegna dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel quadro di questa fusione non saranno soggette all'IVA.

L'esenzione dall'IVA si applica anche ai trasferimenti dei beni seguenti che saranno effettuati dalla società incorporanda in ragione della fusione:

- merci nuove e altri beni del magazzino;
- beni mobiliari materiali d'investimento che hanno dato diritto a deduzione completa o parziale dell'IVA all'atto del loro acquisto, di acquisti infracomunitari, di importazioni o consegna a se stessi;
- beni mobiliari immateriali d'investimento;
- immobili e terreni edificabili. Se si tratta di immobili completati da meno di 5 anni e che non sono stati oggetto di una cessione se non a un'impresa, il trasferimento di questi immobili non viene considerato ai sensi dell'articolo 257-7°-2 del Codice Generale delle Imposte, applicato per determinarne la natura di beni nuovi.

Inoltre, i trasferimenti di beni d'investimento effettuati nel quadro della presente operazione, e nei termini previsti dall'articolo 207 dell'allegato II al Codice Generale delle Imposte, non daranno luogo, in capo alla Società BANCA INTESA (FRANCE), alla rideterminazione del diritto alla deduzione dell'IVA prevista dall'articolo 207 dell'allegato II al Codice Generale delle Imposte.

Poichè il beneficiario del trasferimento subentra nella posizione del cedente, la Società INTESA SANPAOLO S.P.A. sarà tenuta, se necessario, ad operare le registrazioni del diritto alla deduzione e la tassazione delle cessioni o delle consegne a se stesso che divenissero esigibili, posteriormente alla trasmissione di universalità e che di principio sarebbero spettate alla società incorporanda se essa avesse continuato nella gestione.

Tenuto conto delle regole del decreto n° 2007-566 del 16 aprile 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008, la Società INTESA SANPAOLO dovrà conservare la serie storica delle informazioni relative a Banca Intesa (France) allo scopo di potere procedere a tali registrazioni e consegne a se stessa (soprattutto l'elenco delle immobilizzazioni dell'incorporanda).

L'importo totale, con esclusione delle tasse, del trasferimento dovrà essere riportato nella dichiarazione IVA della società INTESA SANPAOLO S.P.A. e della Società BANCA INTESA (FRANCE) sottoscritta nel mese nel corso del quale avviene la realizzazione effettiva della fusione. Questo importo sarà riportato alla riga "Altre operazioni non imponibili".

Infine la Società BANCA INTESA (FRANCE) trasferirà, puramente e semplicemente alla società INTESA SANPAOLO S.P.A. il credito IVA di cui essa eventualmente disporrà alla data in cui essa cesserà giuridicamente di esistere. L'importo del credito trasferito sarà dichiarato in doppia copia all'Ufficio delle imposte da cui dipende la società incorporante.

3/ Registrazione

In conformità alle disposizioni dell'articolo 816 del Codice Generale delle Imposte francese, le Parti sottopongono la presente fusione alla registrazione a fronte di una tassa fissa di 500 Euro prevista da detto articolo.

4/ Partecipazione - Interpretazione

Ai sensi dell'articolo 163 dell'allegato II del Codice Generale delle Imposte Francese, la Società incorporante assumerà l'obbligo di investimento che attualmente grava sulla Società incorporanda calcolato sulla base degli stipendi versati dal 1° gennaio 2007.

Qualora la Società incorporanda disponesse già di una massa sufficiente di investimenti, la Società incorporante assumerà la totalità dei diritti e obblighi derivanti dai suddetti eventuali investimenti questa società rispetto agli investimenti legati alla costruzione.

5/ Partecipazione dei dipendenti

La Società incorporante s'impegna ad assumere al passivo del suo bilancio gli accantonamenti per investimenti effettuati dalla Società incorporanda, per la quota del loro importo che, alla data della fusione, non risultassero utilizzati.

6/ Imposte sugli stipendi e imposte connesse

la Società incorporante s'impegna ad assumersi il carico delle imposte dovute per gli stipendi versati dal 1° gennaio 2008 ai dipendenti trasferiti nel quadro della presente fusione.

6. Elezione di domicilio

Per l'esecuzione della fusione e specificatamente della stipula della presente convenzione i sottoscritti eleggono domicilio ognuno, per quanto riguarda la società che rappresenta, presso la propria sede legale di cui sopra.

a
il

INTESA SANPAOLO S.P.A
rappresentata da _____

BANCA INTESA (FRANCE)
rappresentata da _____

Allegato 1 : Descrizione dei contratti di locazione

Allegato 2 : Descrizione dei beni immobiliari della società BANCA INTESA
(FRANCE)

Allegato 3: Progetto di fusione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
(*Enrico Salza*)

